

Leggo Quando Voglio

associazione culturale



Verbale di Assemblea dei Soci

L'anno 2022 il giorno 14 del mese di marzo alle ore 19.00, presso la sede sociale in Via Arcidiacono Giovanni n.43, int. 11 a Bari si è riunita l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione culturale Leggo Quando Voglio per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra Silvana KÜHTZ, verbalizza la sig.ra Marcella SIGNORILE.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dallo statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che sono presenti n. 3 soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e diventare Associazione culturale ETS (ente terzo settore), iscrivendosi in tal modo al Registro unico del terzo settore.

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione della lettura degli articoli, viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19.45 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Marcella Signorile

IL PRESIDENTE

Silvana Kühtz



STATUTO "ASSOCIAZIONE CULTURALE LEGGO QUANDO VOGLIO ETS"

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) È costituita l'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE CULTURALE LEGGO QUANDO VOGLIO ETS**" d'ora in avanti "Associazione" quale Ente del terzo settore, in conformità al dettato D.Lgs.

117/2017 e, in quanto compatibile, al Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando istituito.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale in Bari, via Arcidiacono Giovanni n. 43, int. 13, ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3) L'Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. L'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs 117/2017.

Nel perseguire tali finalità l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

1. Promozione della lettura nelle sue diverse espressioni, in collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con tutti i soggetti che caratterizzano cultura, libro, e lettura nella consapevolezza del fatto che il libro è veicolo di informazioni, idee e cultura e quindi strumento fondamentale per assicurare la promozione dello sviluppo della cultura;

2. Promozione e divulgazione di arti, scienza e cultura in genere senza esclusione di mezzi e attività

quindi a titolo di esempio attraverso la diffusione, realizzazione e promozione di lavori di grafica, video (incluse riprese, montaggio), web-design, incontri, seminari, concerti, laboratori formativi, mostre, festival, formazione e aggiornamento, manifestazioni teatrali e culturali;

3. Organizzazione e coordinamento di eventi, rassegne e presentazioni culturali;

4. Sviluppo e diffusione dell'istruzione, della formazione, della tutela, promozione e valorizzazione

dei beni d'interesse artistico e storico di cui alla legge n.1089/39 e succ. modif. ed integr., ivi

comprese le biblioteche ed i beni di cui al D.P.R. n. 1409/63 e succ. modif. ed integraz.; della tutela

e valorizzazione della natura e dell'ambiente; della promozione della cultura e dell'arte; della tutela

dei diritti civili; della ricerca scientifica di particolare interesse sociale; della ricerca nel campo

ambientale e della compensazione delle emissioni inquinanti e mitigazione e adattamento e

resilienza rispetto ai cambiamenti climatici;

5. La valorizzazione della cultura, umanistica e scientifica, della poesia, della musica di tutti i generi,

delle bande, delle arti moderne e della storia anche mediante la pubblicazione editoriale di libri di

varia natura;

6. Le ricerche e gli studi scientifici, filosofici e storici, la diffusione della letteratura, le arti grafiche e

visive, la musica, la comunicazione e l'informazione, le attività educative e formative umanistiche e

scientifiche; le arti visive, cultura teatrale e cinematografica; le attività ludiche e lo sviluppo del

turismo sul territorio; la preservazione della storia locale e delle tradizioni; la rigenerazione dei

territori; la promozione della cura, del benessere e della salute.

Per la realizzazione degli scopi suddetti nel campo della formazione l'associazione:

1) promuove e organizza le attività di formazione professionale rientranti nelle attribuzioni della regione

Puglia e quelle di preparazione e supporto delle stesse;

2) promuove e realizza centri di servizi culturali, per l'educazione degli adulti, corsi di scuola e cultura

popolare ed ogni altra iniziativa rivolta alla promozione morale, culturale e civile dei lavoratori;

3) realizza attività di istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito dei percorsi

triennali di istruzione e formazione professionale;

4) promuove e organizza progettazioni ed attività formative in genere finanziate da fondi pubblici ed

interprofessionale;

5) collabora con organismi pubblici e privati, su iniziative finalizzate a ricerche, studi e sperimentazioni;

6) realizza iniziative finalizzate alla promozione civica, morale, culturale e professionale dei migranti, dei

giovani ed adulti emarginati o a rischio di emarginazione, onde favorirne l'integrazione sociale e

l'inserimento nel mondo del lavoro, elevandone il grado di occupabilità;

7) realizza interventi nell'ambito della formazione sul lavoro per la promozione, organizzazione e gestione

delle attività connesse ai processi di mobilità, riconversione, riqualificazione, reinserimento e

ristrutturazione;

8) stipula accordi, convenzioni, contratti o altre forme di collegamento o partecipazione con associazioni,

enti e società che possano realizzare, migliorare e completare l'esercizio degli scopi sociali;

9) può associarsi ad altri enti o cooperative di istruzione e formazione professionale, anche in forma di

consorzio, per la realizzazione di iniziative attinenti al proprio scopo sociale;

10) sostiene, anche mediante l'assunzione di partecipazioni, se e nei modi consentiti dalla legge, ovvero con

percorsi di accompagnamento, iniziative imprenditoriali e professionali, individuali e collettive, poste a

valle ed in attuazione di percorsi formativi;

11) promuove e gestisce ogni altra attività idonea al perseguimento dei propri fini.

L'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di

immobili, impianti, strutture ed attrezzature necessarie al raggiungimento dei propri scopi.

L'associazione potrà inoltre svolgere attività ricreativa in favore dei propri aderenti compresa la

somministrazione di alimenti e bevande.

Con delibera del consiglio direttivo potranno essere nominati uno o più direttori determinandone le

attribuzioni.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'associazione potrà comunque, svolgere qualsiasi tipo di attività connessa o affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie alla realizzazione dello scopo associativo e comunque sia, attinenti sia direttamente che indirettamente al medesimo. Potrà, inoltre, usufruire per le attività di cui sopra di ogni agevolazione sia pubblica che privata. Ove dovesse essere strettamente necessario, potrà chiedere ai propri associati la concessione di finanziamenti personali infruttiferi

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Per lo svolgimento delle predette attività, l'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

SOCI

ART. 4) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e intendano impegnarsi per la loro realizzazione ed accettano il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 5) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative

ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione e di svolgere le attività comunemente concordate.

ART. 6) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 7) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa è uguale e non differenziata.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 8) Lo status di socio si perde per morte, recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi

per i seguenti motivi:

a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti al versamento della quota associativa o d'ingresso; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 60 giorni di tempo per far ricorso all'assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre i 60 giorni dal ricorso medesimo.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione mediante lettera raccomandata consegnata a mani o posta elettronica certificata.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

VOLONTARI

ART. 9) Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

ART. 10) Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori, o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per

legge.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo sovrano e deliberativo dell'Associazione e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;
- e. approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- f. procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- g. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- h. discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- i. delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j. ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi di cui all'art. 8;
- k. delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- l. delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

competenza.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

m. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

n. deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 5 giorni prima del giorno previsto in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

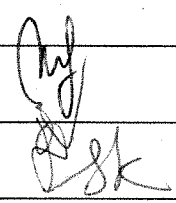
L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14) Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.



È possibile l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ (trequarti) degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 30.

ART. 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi

è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione,

ART. 18) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;



d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

I membri del Consiglio direttivo non possono essere retribuiti per il ruolo di consiglieri, ma possono essere destinatari di incarichi retribuiti per specifiche attività o progetti individuati per il perseguimento degli scopi di cui al presente Statuto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 19) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

SEGRETARIO E TESORIERE

ART. 20) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio

Direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 21) Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

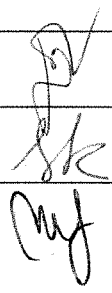
Il Collegio dei Sindaci Revisori elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro ed accerta la regolare tenuta della contabilità e dei libri contabili e della loro corrispondenza al bilancio.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

ART. 22) Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I Sindaci Revisori, o Revisore unico, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;

- b. dai contributi dei privati;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 24) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione, registro dei volontari e di eventuali altri organi sociali.

ART. 26) Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART. 27) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

ART. 28) Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione. Le eventuali

copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

ART. 29) Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,

l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet

della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti,

compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, proventi o entrate comunque denominate sono superiori ad 1 milione di euro, l'associazione deve

depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il

bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra

gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della

valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto

favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non

soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su

proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere

positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione

imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o

secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

I SOCI FONDATORI

Silvana KÜHTZ

Silvanakühtz

Marcella SIGNORILE

Marcella Signorile

Evelia SCHETTINI

Evelia Schettini

